

## COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg.

Data 12-03-2018

<b>Oggetto:</b>	<b>Esame ed approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).</b>
-----------------	---

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Dodici del mese di Marzo alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
MORELLI PAOLO	
AMBROGI FABIOLA	
BISACCHI VIRGINIA	
BERNARDINI ALMIRO	
CARLETTI AGNESE	
	FASTELLI GILBERTO
PARRETTI ORIETTA	
ROSSI LUCIANO	
	BOLOGNA GIOVANNA
	GORI ALFIO
QUADRI LORENZO	
<b>Tot. Presenti: 8</b>	<b>Tot. Assenti: 3</b>

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:-----

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor MORELLI PAOLO
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Chiacchio.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- [ ] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- [ ] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
- [ ] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 per gli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 38 del 22/07/2014 con la quale veniva approvato il **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**, distinto in tre parti, come segue:

- regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.);
- regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- regolamento per la disciplina della Tassa Sui Rifiuti (TARI);

## VISTE:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13-07-2015, ai sensi dell'art. 1 co. 639 della L. n. 147/2013, con la quale è stato modificato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale);

la successiva deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 12/05/2018 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) relativamente alla componente TARI;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del Regolamento per la disciplina della Tassa Sui Rifiuti (TARI), rubricato: "Riduzioni e agevolazioni" e ravvisata la volontà dell'Amministrazione comunale di apportare allo stesso le seguenti modificazioni:

aggiungere al comma 5 un ulteriore punto, contrassegnato con la lett. e) che testualmente reciti: ***"e) per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti all'AIRE del Comune di San Casciano dei Bagni a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; riduzione del 50 % della parte variabile della tariffa"***;

inserire, dopo il comma 6, un ulteriore comma, che diventa così il n. 7, che testualmente reciti: ***"7. Al fine di incentivare il reinsediamento abitativo e produttivo nei centri storici, così come individuati con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2000, sono previste le seguenti riduzioni: a) riduzione del 80% della tariffa, per i primi tre anni di residenza, o frazione per il primo anno di residenza fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle famiglie che trasferiscano dall'anno 2018, la propria residenza nei centri storici. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la residenza per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio; b) riduzione del 80% della tariffa, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nei centri storici dall'anno 2018. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti"***;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Udito l'intervento del Sindaco che illustra la proposta;

alle ore 21:05 arriva il Cons. Ambrogi;

In assenza di altri interventi, all'unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di introdurre all'art. 12 del "Regolamento per la disciplina della Tassa Sui Rifiuti (TARI)", rubricato "Riduzioni ed agevolazioni", le ulteriori casistiche riportate in parte narrativa e, quindi, di riapprovarlo nella seguente versione definitiva:

## "ART. 12

## RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale riduzione si applica sia alle utenze domestiche che non domestiche.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.

4. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa prevista per le aree espositive ed autosaloni e una riduzione del 50% della base imponibile.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale, purché la stagionalità risulti da licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a centottantatre giorni all'anno la tariffa unitaria è ridotta del 30%;
- Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- abitazioni con un unico occupante, con età superiore a 80 anni, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: detrazione di 50 €;
- abitazioni occupate da soggetti residenti con reddito ISEE non superiore a 10.000,00 Euro: riduzione del 30 %.
- **per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti all'AIRE del Comune di San Casciano dei Bagni a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; riduzione del 50 % della parte variabile della tariffa.**

6. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 33% sulla parte variabile alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alle condizioni tutte riportate nell'allegato C del presente regolamento con il preciso riferimento ai requisiti di accesso e alle modalità di

*effettuazione e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata attivata la pratica di compostaggio. Per attivare la riduzione è obbligatorio presentare il modulo relativo alla dichiarazione di inizio attività di compostaggio domestico. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*

**7. Al fine di incentivare il reinsediamento abitativo e produttivo nei centri storici, così come individuati con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2000, sono previste le seguenti riduzioni: a) riduzione del 80% della tariffa, per i primi tre anni di residenza, o frazione per il primo anno di residenza fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle famiglie che trasferiscano dall'anno 2018, la propria residenza nei centri storici. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la residenza per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio; b) riduzione del 80% della tariffa, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nei centri storici dall'anno 2018. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.**

*8. Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*

*9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.*

*10. Il Consiglio ha la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni e agevolazioni”;*

- di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio;
- di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011.

Successivamente, con separata votazione, resa parimenti unanime dai n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti,

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

---

---

**AREA CONTABILE**

Responsabile: Rustici Cinzia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 10 - 2018**

Oggetto: **Esame ed approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 10 - 2018 .

San Casciano dei Bagni, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile**  
f.to Rustici Cinzia

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 10 - 2018 .

San Casciano dei Bagni, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore Contabile**  
f.to Cinzia Rustici

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Annalisa Chiacchio.

**IL SINDACO**

f.to MORELLI PAOLO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Annalisa Chiacchio.

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva dal giorno
- [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.Annalisa Chiacchio

---

**ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, attesta che il presente atto è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....